



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ANIMALI DA COMPAGNIA DI DIPENDENTI ATS NEL PROPRIO LUOGO DI LAVORO

ID 04856

rev	data di verifica	Descrizione delle modifiche	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA
			NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0	10/02/2020	Prima emissione	Dr. Diego Perego Direttore UOC IUUV	Dr. Fabrizio Galbiati Direttore DV

Approvato con deliberazione nr. 121 del 24/02/2020



DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA

SOMMARIO

Premessa	3
Art. 1: L'animale	3
Art. 2: Quali animali?	4
Art. 3: Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro	4
Art. 4: Il posto di lavoro	4
Art. 5: Criteri generali di gestione	5
Art. 6: Criteri particolari di gestione	5
Art. 7: Uscite per esigenze fisiologiche	6
Art. 8: Richiesta e rilascio del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro	6
Art. 9: Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro	6



Premessa

I nostri amici a quattro zampe con noi in ufficio: una presenza positiva, e non lo dicono solo gli amanti degli animali!

In base a recenti studi volti a valutare l'impatto che può avere la presenza di un animale da compagnia nei luoghi di lavoro, è emerso che tenere un cane o un gatto in ufficio contribuisce a ridurre lo stress lavorativo e a migliorare l'umore generale, favorendo la socializzazione tra le persone e producendo empatia. Senza dimenticare che, per i padroni degli animali ospitati, la possibilità di far fronte, senza preoccupazioni, ad improvvise difficoltà di gestione pratica del proprio "pet" rappresenta un importante "benefit aziendale" e può trasformare il senso di colpa del lasciare il proprio amico a casa, mentre si è al lavoro, in una esperienza gradevole anche per i colleghi.

Considerati i vantaggi, naturalmente va anche detto che non è possibile portare animali in ufficio in modo indiscriminato ma ci si deve attenere ad un codice di condotta che comporti il rispetto di alcune importanti regole di convivenza con i colleghi e di tutela del benessere dell'animale stesso.

I padroni dovranno garantire per i propri animali il possesso di alcuni requisiti fondamentali per l'accesso al luogo di lavoro e fare in modo che non arrechino disturbo ai colleghi ed allo svolgimento delle proprie e altrui mansioni.

I nostri ospiti a quattro zampe non potranno gironzolare a caso o in aree particolari (come le sale riunioni o le aree destinate al coffee break) e dovranno poter disporre di tutti gli accorgimenti utili a farli sentire a proprio agio in un ambiente chiuso.

Infine, è bene ricordare che il nostro amico a quattro zampe ha proprie esigenze ed abitudini che andranno valutate con attenzione e sempre garantite, nel momento in cui si sceglierà di portarlo in ufficio, affinché una giornata speciale per il nostro compagno "peloso" si trasformi anche in un momento di piacevole condivisione per i colleghi di lavoro.

Art. 1: L'animale

Il proprietario deve valutare serenamente e con attenzione se il desiderio di avere sempre con sé il proprio animale non sia preminente sul benessere di quest'ultimo.

In particolare, poiché il personale dipendente deve prioritariamente svolgere le proprie mansioni, si deve considerare che non potrà dedicare un'attenzione costante al proprio animale.

L'ambiente di lavoro rappresenta, per l'animale, una situazione nuova, ricca di odori particolari, rumori e spazi molto diversi da quelli a cui è abituato; pertanto, potrebbe essere fonte di stress ed annullare il piacere di stare vicino al proprio proprietario. Se un animale è abituato ad una vita dinamica, la permanenza in un luogo chiuso e monotono potrebbe non renderlo sereno.

Pertanto, prima di assumere una decisione in merito, è più che opportuno che il proprietario valuti lo stato di benessere dell'animale nel proprio abituale ambiente di vita e lo raffronti con quello del luogo di lavoro, in cui intende portarlo.



Art. 2: Quali animali?

L'animale che meglio potrebbe adattarsi alla vita d'ufficio è il cane, sia per le sue caratteristiche di specie che per la sua capacità di apprendimento.

Il gatto, pur adattandosi a vivere in ambienti confinati a lui noti, di norma è molto reattivo e meno facilmente gestibile, qualora debba affrontare situazioni nuove ed impreviste; è stressato dai continui spostamenti e dall'inserimento in ambienti nuovi e, generalmente, non accetta il guinzaglio e la museruola.

Per tutte le altre specie domestiche (es. furetto) occorre valutare caso per caso.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che possano accedere ai luoghi di lavoro:

- i cani fino a 25 kg di peso (taglia piccola e media);
- i cani oltre 25 kg di peso, previa valutazione comportamentale del cane medesimo da effettuarsi a spese del proprietario;
- i gatti, qualora sia possibile condurli al guinzaglio.

Art. 3: Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro

L'animale deve essere:

- regolarmente iscritto all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (AAA);
- dotato di un libretto sanitario;
- sottoposto a regolari controlli veterinari;
- sottoposto a regolari profilassi vaccinali ed a sistematici trattamenti antiparassitari;
- pulito e spazzolato;
- non può essere oggetto di una Ordinanza dell'Autorità competente che lo qualifichi "animale pericoloso".

Il proprietario:

- a. deve aver stipulato una polizza assicurativa per danni contro terzi, che preveda la copertura del conduttore o del proprietario dell'animale, per eventuali danni causati da animali domestici;
- b. è opportuno che segua uno dei corsi per l'acquisizione del "Patentino", organizzati anche da questa ATS.

Art. 4: Il posto di lavoro

Il proprietario deve valutare se il proprio luogo di lavoro sia idoneo all'accesso dell'animale.

In relazione ai vari ambiti lavorativi di questa ATS:

- a) gli animali sono ammessi nei luoghi di lavoro:



- a. ove non sono rese prestazioni d'ufficio con contatto diretto col pubblico o sono rese in modo saltuario;
 - b. occupati da un solo lavoratore (ufficio singolo);
 - c. condivisi da più lavoratori previo consenso formale di tutti coloro che lo occupano (ufficio multiplo); in questo caso tutti i proprietari/detentori dell'animale devono sottoscrivere il proprio consenso all'introduzione nel medesimo spazio del proprio animale e manlevare l'Amministrazione da qualunque responsabilità;
- b) gli animali non sono ammessi nei luoghi di lavoro:
- a. ove vengono rese prestazioni sanitarie ambulatori o strutture assimilabili;
 - b. ove vengono rese prestazioni d'ufficio, con contatto diretto e continuativo col pubblico (es. sportello).
 - c. se di sesso femminile, nel periodo di estro o in gravidanza;
 - d. se presentano manifestazioni gastroenteriche in atto (vomito-diarrea) o se malati.

Il proprietario/detentore, a cui è stato accordato l'accesso al luogo di lavoro, deve:

- a. individuare e concordare, con il responsabile della sede di lavoro, lo spazio destinato all'animale in modo tale da non disturbare le attività lavorative nonché le modalità d'accesso.
- b. dedicare particolare attenzione nei contatti/rapporti con altri colleghi che possono avere problemi verso gli animali (fobie, paura, allergie, ecc.).
- c. evitare che la presenza dell'animale non comporti costi aggiuntivi per l'Amministrazione con parti- colare riguardo alla pulizia del luogo di stabulazione del medesimo.

Art. 5: Criteri generali di gestione

Il proprietario/detentore deve essere in grado di gestire l'animale, di cui è responsabile civilmente e penalmente.

Il proprietario/detentore, nel rispetto della vigente normativa, deve condurre e mantenere l'animale mediante guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri, per tutta la durata della sua presenza in ATS e, in ogni caso, porre in essere ogni possibile precauzione per evitare l'allontanamento del proprio animale dalla postazione a lui assegnata.

I cani di piccola taglia possono essere portati nel "trasportino".

Il proprietario/detentore non può portare sul luogo di lavoro un cane che abbaia con frequenza o che, comunque, disturbi il lavoro dell'ufficio.

Art. 6: Criteri particolari di gestione

Il proprietario/detentore a cui è stato accordato, dall'Amministrazione, l'accesso al luogo di lavoro deve:

- a) essere munito di:



- a. guinzaglio;
 - b. museruola (esclusi gatti);
 - c. cibo ed acqua e relative ciotole, secondo le esigenze dell'animale;
 - d. attrezzatura idonea per la raccolta delle eventuali deiezioni o del pelo;
 - e. attrezzatura per la pulizia dello spazio occupato dal cane e di eventuali altre aree "sporcate", ivi compresi eventuali teli assorbenti monouso per possibili emergenze;
- b) mostrare il permesso di accesso, al personale addetto al controllo della sede di lavoro (es. portineria) ogni qualvolta gli sia richiesto;
 - c) rispettare il percorso eventualmente assegnatogli per far giungere l'animale dall'entrata in sede al luogo di lavoro;
 - d) far soggiornare il cane esclusivamente nel luogo assegnatogli e, possibilmente, tenere la porta della stanza chiusa durante la permanenza dell'animale;
 - e) non far avvicinare l'animale da/ad altri dipendenti o visitatori.

Art. 7: Uscite per esigenze fisiologiche

L'animale deve essere messo nelle condizioni di rispettare le proprie esigenze fisiologiche.

A tal fine deve poter uscire dal luogo di ricovero a lui destinato e recarsi in luogo aperto almeno 2 volte al giorno nell'arco delle circa 8 ore di permanenza al lavoro del proprietario/detentore.

Al riguardo, il proprietario si recherà al luogo di lavoro dopo aver già fatto fare all'animale una "prima passeggiata". Fatti salvi casi di forza maggiore, le ulteriori uscite non devono interferire con le esigenze lavoro. Ogni uscita deve essere timbrata nei 2 versi.

Art. 8: Richiesta e rilascio del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

La richiesta deve essere presentata al direttore/responsabile della sede di lavoro di appartenenza, utilizzando l'apposita modulistica.

Quest'ultimo la inoltra all'Amministrazione per l'emissione del relativo parere. Tale parere è a discrezione dell'Amministrazione medesima.

Art. 9: Sospensione e revoca del permesso di accesso dell'animale al luogo di lavoro

Il direttore/responsabile della sede di lavoro in cui viene detenuto l'animale, per:



- a) violazione del presente regolamento aziendale da parte del proprietario/detentore dell'animale;
- b) motivi sanitari o di sicurezza;
- c) incompatibilità dell'animale al luogo di lavoro in cui viene detenuto (es., abbaiare ripetuto e prolungato, aggressività nei confronti di altro personale, ecc.);
- d) ogni altro motivo ritenuto ostativo all'accesso e alla permanenza dell'animale presso la sede e/o il luogo di lavoro;

sospende l'accesso dell'animale alla sede ed al luogo di lavoro, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, può revocare il permesso di accesso precedentemente rilasciato.